

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28  
via Properzio, n. 37 – 00193 – Roma - tel./fax: 06/68193195  
[avvocatomedici@gmail.com](mailto:avvocatomedici@gmail.com)

---

Spett.le **Federazione Dirpubblica**  
Segreteria Generale  
- Roma -

Roma, 4/4/2011

**Oggetto:** Istituzione presso l’Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.F.A.) della «distinta sezione» del ruolo dei dirigenti, all’interno del quale deve essere inquadrato il personale delle professionalità sanitarie ai sensi dell’art. 2 della legge n. 120/2007 – Sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, sez. III-*quater*, n. 1857/2011 - Comunicazioni.

Spett.le Segreteria,

comunico che, con sentenza n. 1857/2011, il T.A.R. Lazio – Roma, sez. III-*quater*, ha respinto il ricorso proposto nei confronti dell’A.I.F.A. da alcuni dirigenti delle professionalità sanitarie, con l’intervento *ad adjuvandum* di altri dirigenti, avverso il silenzio mantenuto dall’Agenzia sull’istanza/diffida dagli stessi proposta per l’istituzione della «distinta sezione» del ruolo dei dirigenti, all’interno del quale deve essere inquadrato il personale delle professionalità sanitarie ai sensi dell’art. 2 della legge n. 120/2007.

Il giudice amministrativo ha escluso la sussistenza, in capo all’Agenzia, dell’obbligo di concludere il procedimento di cui alla predetta istanza/diffida, «derivando l’attuazione della disposizione normativa dall’esito della contrattazione della parte pubblica con le organizzazioni sindacali» (v. pag. 6 della sentenza), in assenza della quale non sarebbe «possibile una inclusione del personale sanitario nella sezione per cui è causa, che tenda ad una completa equiparazione» (v. pag. 5 della sentenza), ciò anche in considerazione del rilievo per cui l’inclusione nella “distinta sezione” del ruolo dei dirigenti di cui all’art. 2 della legge n. 120/2007 deve avvenire senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Tuttavia, la motivazioni della sentenza di primo grado non può essere condivisa, per cui ritengo necessaria la proposizione dell’appello.

A tal proposito, appare opportuno premettere che, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del d.P.R. n. 108/2004, il ruolo dei dirigenti è formato nel limite della dotazione organica del

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 – 00193 – Roma - tel./fax: 06/68193195

[avvocatomedici@gmail.com](mailto:avvocatomedici@gmail.com)

---

personale dirigenziale, come individuato negli atti di organizzazione dell'Amministrazione, per cui la sequenza procedimentale risulta così delineata:

- i) determinazione dell'assetto organizzativo degli uffici, nel quale sono individuate le posizioni dirigenziali ed i relativi incarichi;
- ii) conseguente determinazione della dotazione organica del personale dirigenziale;
- iii) formazione del ruolo dei dirigenti, che identifica nominativamente i funzionari con qualifica dirigenziale, in misura corrispondente a quella stabilita nella dotazione organica e, quindi, al numero complessivo delle posizioni di funzione dirigenziale stabilmente previste nella definizione dell'assetto organizzativo degli uffici.

Orbene, nella sequenza procedimentale dinanzi delineata, non vi è alcuno spazio per la contrattazione collettiva, espressamente esclusa, anche con riferimento ai provvedimenti c.d. di micro-organizzazione, dal D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta), così come, a suo tempo, aveva stabilito la Corte dei Conti – Sezione controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con delibera n. 4/2007/P, secondo cui «la materia dei ruoli e quella inerente alla connessa determinazione delle dotazioni organiche, essendo assoggettata alla disciplina pubblicistica, non può essere regolata dai contratti collettivi di lavoro, a cui va riconosciuta la natura giuridica di atti di autonomia privata», ciò con l'ulteriore conseguenza per cui la formazione del ruolo dirigenziale costituisce un «provvedimento... rientrante nell'esercizio della potestà dell'Amministrazione di determinare il proprio assetto organizzativo, che non può essere anticipato o condizionato dagli esiti della contrattazione collettiva».

Non può essere, quindi, condiviso l'assunto per cui, come si legge nella motivazione della sentenza di primo grado, «deve escludersi l'obbligo della pubblica amministrazione intimata di concludere autonomamente il procedimento, derivando l'attuazione della disposizione normativa dall'esito della contrattazione...» (v. pag. 6 della sentenza).

Invero, sembra che il giudice amministrativo sia pervenuto ad una simile conclusione sulla base dell'altro rilievo, di cui pure compare cenno nella motivazione della sentenza, secondo il quale, ai sensi dell'art. 2, co. 2, della legge n. 120/2007, l'inclusione nella “distinta sezione” dei dirigenti delle professionalità sanitarie deve avvenire senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; rilievo che risulta di agevole comprensione in relazione alla preoccupazione, manifestata dal predetto giudice, che l'inclusione dei

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 – 00193 – Roma - tel./fax: 06/68193195

[avvocatomedici@gmail.com](mailto:avvocatomedici@gmail.com)

---

dirigenti delle professionalità sanitarie «tenda ad una completa equiparazione» retributiva, che non potrebbe avvenire in assenza della contrattazione collettiva.

Tuttavia, una simile preoccupazione, che costituisce il *leit motiv* della decisione in esame, non aveva ragion d'essere, dal momento che, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 120/2007, le professionalità sanitarie erano già inquadrare nella qualifica dirigenziale e, sul piano della struttura della retribuzione, la stessa aveva assunto una configurazione identica a quella prevista per il restante personale dirigenziale della II fascia (cfr. artt. 76 ss. del CCNL Area I dirigenti del 21 aprile 2006 nonché art. 28 del CCNL Area I dirigenti del 12 febbraio 2010).

D'altra parte, come si legge nella dichiarazione congiunta n. 4 allegata al CCNL del 12 febbraio 2010, «le parti, preso atto degli interventi realizzati nel presente CCNL a favore dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, che, tenuto conto dell'esiguità delle risorse, non ne consentono l'equiparazione con il trattamento economico spettante agli altri dirigenti, concordano sull'esigenze di riesaminare la questione nella prossima tornata contrattuale».

In definitiva, l'inclusione nella “distinta sezione” del personale delle professionalità sanitarie non comporta alcuna incidenza sulla finanza pubblica, ma unicamente un riconoscimento giuridico dello *status* dirigenziale del predetto personale ed il conseguente riconoscimento della natura dirigenziale degli incarichi di cui lo stesso personale è destinatario, che non possono essere considerati semplicemente incarichi professionali.

Sulla base delle considerazioni che precedono ritengo opportuna la proposizione, da parte degli interessati, dell'appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza in oggetto.

Resto in attesa di conoscere l'avviso di codesta spett.le Segreteria, e, per il suo tramite, dei diretti interessati, in ordine ad ogni determinazione conseguente.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici